Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 aprile 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1974, n. **108.**

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i princìpi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore;

5) adozione del metodo orale;

6) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

8) semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarità della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato;

13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni contigue a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento

relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione; attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

16) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

17) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

18) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti;

19) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

20) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

22) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

23) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

24) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

25) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 23), quando ricorrono giustificati motivi; provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 24);

26) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione, concessa ai sensi del numero precedente, in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile;

28) facoltà del giudice di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere l'esecuzione, di cui al numero precedente, della sentenza emessa in grado di appello, ove sussista il pericolo di grave ed irreparabile danno;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga; esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella fragranza di un grave delitto;

31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio — da parte del pubblico ministero — dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 54), ove ne ricorra la necessità;

33) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

34) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 32), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni;

35) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con provvedimento motivato, nei soli casi di inerzia del pubblico ministero o di gravi ed eccezionali esigenze processuali;

36) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

37) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

38) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indica-

zione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione;

39) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procededere a indagini istruttorie;

40) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 37), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stésse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione;

41) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

42) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato;

43) previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni;

44) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

45) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

46) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza specificatamente motivata — nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

47) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

48) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a tre mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

49) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporgli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni;

50) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dello imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

51) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

52) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

53) rimessione al giudice del dibattimento dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione, nella prima ipotesi, degli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 42) e 46) e, in ogni caso, degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34);

54) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale nei casi gravi in cui sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi; possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato, nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del reato, sussistano esigenze di tutela della collettività; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, nonchè di quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;

55) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quindici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

56) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

57) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi;

58) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

59) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

60) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento;

61) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

62) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

63) previsione che il giudice, al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiari non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare;

64) possibilità di revoca. nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

65) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

66) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dello imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

67) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 46) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni nonchè degli altri atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34); facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

69) riconoscimento del diritto di impugnazione allo imputato assolto che ne abbia interesse;

70) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

72) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

73) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

74) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove;

77) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

78) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

79) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e la applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

80) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunziato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

81) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

82) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

83) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

84) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai princìpi e criteri innanzi determinati;

85) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordi-

namento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Art. 4.

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ERRATA-CORRIGE
(Decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103)

Nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, recante: «Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 20 aprile 1974, dove è scritto: «... all'*Amministratore* della difesa ...» leggasi: «... all'*Amministrazione* della difesa ...».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), al quale per legge sono assegnati trenta membri, risultò composto a seguito delle elezioni del 17 giugno 1973 di vari gruppi di diversa ispirazione politica privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'eterogeneità e l'eccessivo frazionamento dei vari gruppi non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Il consiglio comunale convocato per il giorno 10 settembre 1973, ai fini della convalida degli eletti e della nomina del sindaco e della giunta, riusciva solo ad esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti.

Anche le successive riunioni del 9, 23 e 30 ottobre 1973 riuscivano infruttuose.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto con decreto 20 novembre 1973, n. 1730/13/1, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 26 e 28 novembre 1973 con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 gennaio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rosa.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 gennaio 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1974

LEONE

TAVIANI

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, sul nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, recante il regolamento di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1971 al n. 429, con il quale vengono nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la lettera in data 8 ottobre 1973, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni designa, quale proprio rappresentante, in seno al predetto consiglio di amministrazione il dirigente generale dottor Angelo Schillaci, in sostituzione del dirigente generale dott. Salvatore Marasà, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dirigente generale dott. Angelo Schillaci è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il dott. Salvatore Marasà cessa contestualmente dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 86

(3415)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1974-75.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, il quale deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in base al quale il citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti, altresì, gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 315, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopra richiamata per il biennio 1972-73;

Rilevata la necessità di ricostituire la commissione medesima per il biennio 1974-75;

Visti, infine, la legge 4 novembre 1950, n. 888; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la legge 5 giugno 1967, n. 417 sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali; nonchè il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, che fissa i compensi spettanti ai componenti della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1974:

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Cassazione, con ufficio direttivo di presidente di sezione, a riposo, presidente;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Cassazione;

Sgroi dott. Vittorio, magistrato di Cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Ravà prof. Tito, ordinario di diritto industriale nell'Università di Roma;

Vetri dott. Guido, dirigente superiore, direttore dell'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Corrado Pompi, esaminatore nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, addetto all'Ufficio centrale brevetti; in caso di assenza o impedimento, egli sarà sostituito dal dott. Ugo Posta, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, addetto all'Ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione, graveranno sul cap. 1465 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1974 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1975.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 3 Industria e comm., foglio n. 87

(3307)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, con effetto dal 24 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 12 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, con effetto dal 24 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973 e 16 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 12 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3351)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam, stabilimenti di Montecosaro e Jesi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Sadam, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro, Jesi con effetto dal 1° novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973, 1° ottobre 1973 e 11 marzo 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam, stabilimenti di Montecosaro e Jesi, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, con effetto dal 9 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1974 e 17 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3352)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Mostre delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1974, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera in data 18 marzo 1974, con la quale il geom. Guido Artifoni ha rassegnato le proprie dimissioni di membro del consiglio predetto in rappresentanza degli industriali;

Vista la lettera n. I/1715/123 in data 22 marzo 1974, con la quale l'unione parmense degli industriali ha proposto la nomina del sig. Gian Paolo Pellegrini in sostituzione del dimissionario geom. Artifoni;

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Pellegrini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, in rappresentanza degli industriali, in sostituzione del geom. Guido Artifoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3369)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica nell'anno scolastico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1973-74;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1973-74 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *domenica* 30 *giugno*, ore 9, presso l'istituto in cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte. La riunione preliminare proseguirà *lunedì* 1° *luglio*.

Prima prova scritta: *martedì* 2 *luglio*, ore 8,30; durata della prova: sei ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *mercoledì* 3 *luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *giovedì* 4 e *venerdì* 5 *luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui (o delle prove orali integrative), la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione e alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative o dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto (esclusi dal computo i giorni festivi) dal termine delle prove scritte.

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno determinato da detto sorteggio, sosterranno prima le prove orali integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di tre o quattro al giorno, e poi, ultimate le prove stesse per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno, di seguito, i colloqui.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *martedì* 16 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *mercoledì* 17 *luglio* (seconda prova), ore 8,30.

Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *giovedì* 18 e *venerdì* 19 *luglio*.

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni impegnate nelle prove scritte suppletive): *giovedì* 18 *luglio* (*sabato* 20 *luglio* per la maturità artistica).

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1973-74, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta; in quelli, con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli, con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nella allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Di regola ad ogni commissione sono assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli

insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui al par. 8 della circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del successivo art. 15.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

A richiesta dell'alunno interessato, è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.
Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

Tenuto presente che con la circolare n. 223 del 26 luglio 1972 a decorrere dall'anno scolastico 1972-73 è stata ridotta da sei a cinque anni la durata dei corsi serali degli istituti tecnici industriali, si deve raccomandare che i relativi consigli di classe, nel formulare la relazione di cui al comma precedente, precisino dettagliatamente il programma svolto nell'ultimo anno e gli adattamenti e le riduzioni operate per la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Ciò anche ai fini di orientare la commissione giudicatrice nella formulazione dei giudizi sull'andamento delle prove di esame.

Art. 6.
Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra pofessori di ruolo o non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.
Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.
Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

Nelle commissioni per la maturità magistrale sono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio; quelli eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.
Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai

fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 28 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 6 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il 6 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad una unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato a norma del precedente art. 1, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 8 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame, prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Norme incompatibili

Sono abrogate le norme di precedenti ordinanze che contrastino con quelle della presente.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ CLASSICA	Latino (versione dal latino)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Storia ed educazione civica Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Filosofia Fisica
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Lingua e lettere italiane Pedagogia e filosofia Lingua e lettere latine Scienze naturali, chimica e geografia
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia dell'arte Anatomia Storia (1ª sezione) Matematica (2ª sezione)

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Teoria e applicazioni di geometria descrittiva
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni	Lettere italiane Zootecnia Estimo Elementi di costruzioni rurali
specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Chimica viticolo-enologica Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico
Istituti tecnici commerciali:		
indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Tecnica commerciale Diritto
indirizzo: mercantile	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Merceologia Tecnica commerciale
specializzazione: commercio con l'estero	Seconda lingua straniera	Lettere italiane Ragioneria Tecnica commerciale Terza lingua straniera
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare Tecnologia industriale tessile
specializzazione: programmatori .	Ragioneria	Lettere italiane Matematica, calcolo delle probabilità, statistica Lingua straniera Informatica
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Seconda lingua straniera	Lettere italiane Prima lingua straniera Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa Matematica, matematica applicata, statistica
Istituti tecnici per geometri	Costruzioni e disegno di costruzioni	Lettere italiane Topografia Estimo Costruzioni e disegno di costruzioni
Istituti tecnici femminili:		
indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Economia domestica
indirizzo: econome dietiste . . .	Lingua straniera	Italiano Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione Contabilità, matematica finanziaria, statistica
indirizzo: dirigenti di comunità .	Lingua straniera	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Igiene, puericoltura Psicologia e pedagogia

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Istituti tecnici nautici:		
indirizzo: capitani . . .	Lingua inglese	Lettere italiane Navigazione Meteorologia ed oceanografia Radioelettronica
indirizzo: macchinisti	Disegno di macchine	Lettere italiane Macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Lingua inglese
indirizzo: costruttori . . .	Teoria della nave	Lettere italiane Lingua inglese Elettrotecnica Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	Seconda lingua straniera	Lingua e lettere italiane Terza lingua straniera Ragioneria generale e applicata Tecnica turistica
Istituti tecnici industriali:		
indirizzo: arti fotografiche . .	Disegno applicato all'arte fotografica	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica
indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia grafica Impianti grafici
indirizzo: chimica conciaria . .	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria Impianti di conceria
indirizzo: chimica industriale . .	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Chimica industriale Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica ed elettrochimica
indirizzo: chimica nucleare . .	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Radiochimica Fisica nucleare
indirizzo: confezione industriale	Contabilità ed analisi dei costi	Lettere italiane Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale Macchine
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche Aerotecnica, costruzioni aeronautiche
indirizzo: disegnatori di tessuti	Disegno artistico per tessuti	Lettere italiane Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e stampa Storia dell'arte
indirizzo: edilizia	Costruzioni edili, stradali, idrauliche	Lettere italiane Topografia Estimo Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, impianto e organizzazione del cantiere
indirizzo: elettronica industriale .	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi e applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche Elettronica generale, misure elettroniche

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: elettrotecnica . . .	Elettrotecnica generale	Lettere italiane Misure elettriche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche e tecnologie
indirizzo: energia nucleare .	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Impianti nucleari e tecnologie relative Fisica atomica e nucleare, strumentazione Controlli, servomeccanismi e applicazioni
indirizzo: fisica industriale .	Elettrotecnica	Lettere italiane Impianti industriali Fisica applicata Analisi chimica generale e tecnica
indirizzo: industria cartaria . .	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Lettere italiane Studi di fabbricazione Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
indirizzo: industria mineraria . .	Arricchimento dei minerali	Lettere italiane Arte mineraria Mineralogia e geologia Topografia
indirizzo: industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Lettere italiane Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione
indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Lettere italiane Strumenti ottici, tecnologia del vetro Ottica Elementi di diritto e di economia
indirizzo: industria tessile . . .	Disegno tessile	Lettere italiane Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili Filatura, tecnologia tessile
indirizzo: industria tintoria . . .	(1)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti
indirizzo: informatica	Elaboratori, programmazione	Lettere italiane Matematica Applicazione degli elaboratori, complementi di fisica tecnica Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa
indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Lettere italiane Elementi di tintoria Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Filatura, tecnologia magliera
indirizzo: materie plastiche . . .	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Tecnologia meccanica Chimica delle materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Lettere italiane Tecnologia meccanica Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Lettere italiane Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione Elettrotecnica Tecnologia della meccanica fine e di precisione
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Lettere italiane Chimica analitica Impianti metallurgici Lavorazione dei metalli
indirizzo: tecnologie alimentari .	Tecnologie degli impianti alimentari e disegno	Lettere italiane Complementi di biologia, microbiologia generale e applicata Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica generale ed elettrochimica
indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Lettere italiane Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: termotecnica .	Termotecnica, macchine a fluido	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
indirizzo: navigazione aerea . .	Lingua inglese	Lettere italiane Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Lettere italiane Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.
(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.
N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scritto-grafica.

TABELLA *B*

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*a*)
VALLE D'AOSTA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Lingua e lettere francesi Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia

Regione o provincia	Tipi di maturità	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (a)
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lingua francese Diritto Tecnica commerciale
	b) per geometri	Lettere italiane Lingua francese Topografia Estimo
FRIULI-VENEZIA GIULIA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Lingua e lettere slovene Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità tecnica commerciale ad indirizzo mercantile	Lettere italiane Lettere slovene Diritto Merceologia
BOLZANO	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Lingua e lettere tedesche Matematica
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Filosofia Fisica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia e filosofia Scienze naturali, chimica e geografia
	Maturità tecnica:	
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Lettere italiane Lettere tedesche Diritto Tecnica commerciale (1)
	b) per geometri	Lettere italiane Lettere tedesche Topografia Estimo
	c) femminile: indirizzo generale (2) .	Italiano Tedesco Pedagogia Economia domestica
	d) industriale:	
	indirizzo: elettrotecnica	Lettere italiane Lettere tedesche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche e tecnologia
	indirizzo: meccanica	Lettere italiane Lettere tedesche Tecnologia meccanica Macchine a fluido

(a) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita pei programmi ed orari di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(1) Per l'istituto tecnico commerciale di Ortisei la tecnica commerciale è sostituita con la geografia generale ed economica.

(2) Per l'istituto tecnico femminile di Merano la seconda prova scritta di lingua straniera è sostituita con la prova grafica di disegno.

TABELLA *C*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, Chimica agraria, industrie agrarie e Chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
indirizzo: programmatori	Trattamento automatico dell'informazione
Istituti tecnici per geometri	Topografia e disegno topografico
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezione industriale	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: cronometria	Elettrotecnica, cronometria e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia magliera e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio

indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITÀ ARTISTICA

Sezione 1ª	Figura dal vero (1)
Sezione 2ª	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(3282)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.

Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1973-74, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza ministeriale 16 aprile 1974 sugli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica.

Art. 2.

Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza i seguenti istituti riconosciuti per legge e soltanto per i propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova;

3) istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia;

5) liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I temi relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle lingue comprese nei programmi di insegnamento, a scelta del candidato.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.

Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione esaminatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono:

a) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, storia, fisica per gli istituti « Alessandro Manzoni » e « Marcelline » di Milano, « Grazia Deledda » di Genova, « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo e per gli istituti agli stessi conformati;

b) italiano, una lingua straniera diversa da quella della prova scritta, storia, scienze naturali per l'istituto « Santa Caterina da Siena » di Venezia e per gli istituti allo stesso conformati.

Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dell'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

(3283)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale nell'anno scolastico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972 e 9 giugno 1973 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1973-74;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1973-74, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: alla chiusura delle lezioni.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *domenica* 30 *giugno*, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *lunedì* 1° *luglio*.

Prima prova scritta: *martedì* 2 *luglio*, ore 8,30 durata della prova: 6 ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *mercoledì* 3 *luglio*, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove integrative e dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto giorno non festivo dal termine delle prove scritte.

Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno stabilito dal sorteggio, sosterranno prima le prove integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di quattro al giorno e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui.

Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti.

Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *martedì* 16 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *mercoledì* 17 *luglio* (seconda prova), ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive): *giovedì* 18 *luglio*.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui.

Laddove fra le materie oggetto di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, quali risultano dalle tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 1° maggio 1970), 7 giugno 1972, n. 984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973) e 29 settembre 1972, n. 804 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972).

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nella apposita circolare n. 1358 del 26 marzo 1974.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame, e d'impartire disposizioni per l'assegnazione dei candidati e la trasmissione delle domande alle varie sedi.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di settantacinque candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonchè sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui al par. 8 della circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio *decreto 4 maggio 1925, n. 653 sono ammessi agli esami* senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del n. 1) o n. 2) del successivo art. 16.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.
Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonchè gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.
Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo d'istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.
Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 7.
Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio di prove integrative.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, alle materie tecniche.

Art. 8.
Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 9.
Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale, nonchè gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonchè i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970) possono sostenere gli esami di maturità professionale quali candidati esterni (privatisti) coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso (art. 3, primo comma).

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore d'automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sezione triennale)
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Montatore e riparatore apparecchi radio Montatore e riparatore apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-Formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico-ceramista
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Fotolitografo Litoimpressore Tipocompositore Tipoimpressore
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanico riparatore di autoveicolo
Tecnico della industria del mobile e dell'arredamento	Falegname Mobiliere (ebanista)
Tecnico di laboratorio chimico biologico	Operatore chimico Preparatrici di laboratorio chimico biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e alla amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale .	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda)

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile . . .	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria d'albergo Accompagnatrice turistica
Operatore turistico . .	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantile	Assistente all'infanzia (sezione triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura

Agli esami di maturità professionale, inoltre, possono essere ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo scolastico, nonchè coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio (secondo comma art. 3).

In merito ai candidati diciottenni si precisa che lo aspirante deve:

a) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 1° luglio 1974;

b) essere in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente in quanto il secondo comma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce che « ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media ».

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla cosiddetta IV classe (al primo anno cioè dei corsi sperimentali post-qualifica di durata biennale) presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il prescritto termine del 15 marzo. Pertanto l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

In ogni caso è concessa l'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva ai giovani candidati (interni od esterni) nati nel 1954, 1955 e 1956 i quali comprovino con certificato rilasciato dalla competente autorità militare che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1974 o 1975.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dai giovani nati in anni precedenti al 1954 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa l'ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 11.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*.

Art. 13.
Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla competente direzione generale entro il 28 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 6 luglio.

Art. 14.
Prove scritte suppletive

I candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 6 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 16.
Prove integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 15.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale nonché per i candidati forniti di titolo legale valido rispettivamente per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria odontotecnico sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale nonchè per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti l'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poichè il programma di insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica i candidati privatisti, ancorchè muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennali (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si da inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 19.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 7 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguita la maturità, possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione, ottenere la idoneità all'ultima classe.

I candidati di cui al precedente comma che non abbiano ottenuto detta idoneità, non possono sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe nella sessione autunnale.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 19 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà invece essere apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia di cui alla legge 4 agosto 1963, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA A

MATURITA' PROFESSIONALE

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Istituti professionali alberghieri:		
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e turistica Lingua estera Economia politica e turistica
Tecnico delle attività alberghiere .	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua estera Tecnologia alberghiera
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Agrotecnico	Economia politica, economia e statistica agraria	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale e agraria Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
Istituti professionali per il commercio:		
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Economia politica e scienza delle finanze Diritto e legislazione sociale Controllo budgetario
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane Economia politica e scienza delle finanze Lingua estera Tecnica del commercio internazionale
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica Lingua estera (1)
Istituti professionali femminili:		
Assistente per comunità infantili . .	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane Pedagogia Psicologia Igiene mentale e psichiatria infantile
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte e del costume
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte e del costume
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Chimico delle industrie ceramiche . .	Ceramica industriale e laboratorio	Lingua e lettere italiane *Lingua inglese* Impianti industriali ceramici e disegno Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Matematica Biologia e fisiologia umana Tecnologia odontotecnica
Ottico . . .	(2)	Lingua e lettere italiane Matematica Ottica Laboratorio di misurazioni
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia e tecnica dello spettacolo Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva
Tecnico delle industrie chimiche .	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica (1) Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie grafiche . .	(2)	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica fotografica Tecnologia grafica e fotog. elementi di impianti grafici
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica Tecnica della produzione e disegno (1)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	(2)	Lingua e lettere italiane Fisica Elettrotecnica ed elettronica Macchine termiche e tecnologia meccanica
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Impianti industriali ceramici e disegno Ceramica industriale Chimica applicata
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	(2)	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Tecnologia e tecnica della produzione Impianti industriali
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	(2)	Lingua e lettere italiane Fisica Tecnica microbiologica Microbiologia speciale
Tecnico di radiologia medica . .	(2)	Lingua e lettere italiane Chimica inorganica, organica e biologica Elettrotecnica ed elettronica Anatomia, biologia e fisiologia umana

(a) Tipo di maturità professionale.
(b) Materia oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.
(c) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

N.B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca.
(2) Si fa riserva di successiva determinazione in relazione al parere richiesto al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA *B*

MATURITA' PROFESSIONALE

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione di albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico, radio-telegrafista, tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione, con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico, meccanico navale, ottico
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione, con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore di carrozzeria, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: foggiatore, modellista-formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento, con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico, con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico e biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

Nota: Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(3284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 21 gennaio 1974 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, con sede in Roma, deliberato dal XXIX congresso nazionale della Lega, svoltosi a Firenze dal 7 all'11 maggio 1973.

(3271)

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tranvie municipali di Torino.

Con decreto 13 marzo 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tranvie municipali - A.T.M. - di Torino.

(3263)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 710-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Comed - S.a.s. di Maggi Vittorio & C., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Capuana n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 710-MI », ha comunicato di aver subito il furto di dieci punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(3112)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bozza Giovanni, con sede in Napoli, via Benedetto Croce n. 54, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 6-NA », ha dichiarato di aver smarrito cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(3104)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 442-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Raggi Luigi, con sede in Milano, via Torino n. 47, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 442-MI », ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(3105)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.527.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(917/M)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(918/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Ghilarza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(919/M)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Allai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(920/M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 722.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(921/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 49.740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(922/M)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1974, il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.490.000, per la copertura del disanvanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924/M)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.665.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925/M)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.370.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926/M)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.638.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(927/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.577.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(928/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(929/M)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.741.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(930/M)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.239.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(931/M)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.997.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(932/M)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.435.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(933/M)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.820.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(934/M)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.104.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(935/M)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.729.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(936/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.965.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(937/M)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1974, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.568.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(938/M)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1974, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.907.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(939/M)

Errata-corrige

Nel comunicato portante il numero redazionale 810/M, relativo all'autorizzazione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974, sia nel titolo che nel testo, dove è scritto: «... *comune* di Caserta ...», leggasi: «... *provincia* di Caserta ...».

(3397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 22 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,50	637,50	636,50	637,50	637 —	637,50	637,25	637,50	637,50	637,50
Dollaro canadese	661 —	661 —	659 —	661 —	655 —	661,10	660,70	661 —	661 —	661 —
Franco svizzero	211,50	211,50	212 —	211,50	207,25	211,60	211,45	211,50	211,50	211,50
Corona danese	105,40	105,40	105,70	105,40	103,50	105,40	105,45	105,40	105,40	105,40
Corona norvegese	115,92	115,92	116,25	115,92	114 —	115,90	115,89	115,92	115,92	115,92
Corona svedese	145,05	145,05	144,50	145,05	143 —	145,10	145,02	145,05	145,05	145,05
Fiorino olandese	238,78	238,78	238,75	238,78	235,75	238,75	238,70	238,78	238,78	238,78
Franco belga	16,381	16,381	16,4250	16,381	16,20	16,38	16,3750	16,381	16,38	16,38
Franco francese	131,50	131,50	131,51	131,50	130,25	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50
Lira sterlina	1520,50	1520,50	1521 —	1520,50	1508,10	1520,50	1519,40	1520,50	1520,50	1520,50
Marco germanico	252,76	252,76	253 —	252,76	249,50	252,75	252,69	252,76	252,76	252,76
Scellino austriaco	34,1325	34,1325	34,10	34,1325	33,50	34,15	34,12	34,1325	34,13	34,13
Escudo portoghese	25,58	25,58	25,55	25,58	25,40	25,60	25,60	25,58	25,58	25,58
Peseta spagnola	10,945	10,945	10,94	10,945	10,75	10,92	10,94	10,945	10,94	10,94
Yen giapponese	2,306	2,306	2,32	2,306	2,25	2,30	2,3050	2,306	2,30	2,30

Media dei titoli del 22 aprile 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	95,575
» 5 % (Beni esteri)	93,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,975
» 5,50 % » » 1968-83	90,425
» 5,50 % » » 1969-84	90,775
» 6 % » » 1970-85	93,325
» 6 % » » 1971-86	93,675
» 6 % » » 1972-87	93,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,850
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	637,375
Dollaro canadese	660,85
Franco svizzero	211,475
Corona danese	105,425
Corona norvegese	115,905
Corona svedese	145,035
Fiorino olandese	238,74
Franco belga	16,378
Franco francese	131,50
Lira sterlina	1519,95
Marco germanico	252,725
Scellino austriaco	34,126
Escudo portoghese	25,59
Peseta spagnola	10,942
Yen giapponese	2,305

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969-1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentotrentanove serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969-1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quinta estrazione di sedici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

(3379)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1974, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 177, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 9 marzo 1971 dai signori Luigi Mariano Gaudio e Maria Caputo, proprietari e conduttori dell'albergo « Alexander », sito in Cosenza, via Monte S. Michele, 3, contro il decreto 21 agosto 1970 del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la classificazione in terza categoria attribuita dall'ente provinciale per il turismo all'albergo stesso.

(3006)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Biase

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 30 dicembre 1973, n. 682, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di ha. 3.07.70, sito in comune di S. Biase, località Bagni, riportato al catasto del comune di S. Biase al foglio 80, partita 1408.

(3264)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Rosso di Barletta ».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Rosso di Barletta » comprende:

in provincia di Foggia:

l'intero territorio dei comuni di S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia e parte del territorio comunale di Cerignola;

in provincia di Bari:

l'intero territorio dei comuni di Barletta e Canosa di Puglia e parte dei territori comunali di Trani ed Andria.

Tale zona è così delimitata:

a nord il limite, partendo dalla costa in località Marchesa, ad est del centro abitato di Zapponeta, segue verso sud-ovest la strada che incrocia la strada statale delle Saline (n. 159), in prossimità del km 19,100 circa, l'attraversa e prosegue in direzione sud-ovest lungo quella che va ad incrociare il confine comunale di Trinitapoli, località Alma Dannata. Il limite segue tale confine nella stessa direzione fino al canale della Regina e poi verso sud la strada che incrocia il canale Carapellotto, e prosegue quindi lungo questi verso ovest, raggiungendo la strada per Cerignola (km 15,800 circa). Segue la strada per Cerignola verso sud sino in località la Luparella e quindi quella per Trinitapoli dal km 30 al km 26,700 circa dove incrocia il fosso Marana di Castello, prosegue lungo questi verso sud sino alla strada Stornara-Pozzo Terraneo in prossimità del km 5 località Graziani. Segue verso sud tale strada sino a Pozzo Terraneo e da qui quella che in direzione sud-est va ad incrociare in località Spaccata la strada per Cerignola in prossimità del km 13 di quest'ultima, prosegue sulla medesima fino al fiume Ofanto incrociando il confine di provincia e lungo questi in direzione sud raggiunge in località le Coppe la strada per Lamalunga in prossimità del km 10 percorre tale strada verso nord-est sino alla q. 213 (km 8,200) e quindi segue il confine comunale di Canosa di Puglia in direzione nord-est sino ad incrociare, in località San Piero in Navicella, quello del comune di Barletta che segue verso est sino alla località la Cappella; prosegue lungo la strada per Andria e giunto in prossimità del centro abitato, lo costeggia seguendo la circonvallazione nord, prende quindi la strada statale Andriese-Coratina (n. 98) e la segue verso sud-est fino ad incrociare, in prossimità del km 43, il confine comunale di Trani. Prosegue in direzione est e poi nord lungo il confine di Trani, fino alla costa e lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge la località la Marchesa da dove è iniziata la delimitazione.

(3191)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campagnano

Con deliberazione della giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Campagnano (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terzultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3359)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1974 dal sig. Pavletić Renzo, nato a Rozzo di Pinguente (Pola) il 10 aprile 1946, residente a Trieste in via Zenatti 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pavletić Renzo è ridotto nella forma italiana di Paoletti.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Pavletić » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Emilia Flego, nata a Pinguente il 1° marzo 1946, a seguito del matrimonio.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti della figlia Patrizia Pavletić, nata a Capodistria il 23 febbraio 1971.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3052)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a quarantasette posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 9 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e la legge 12 dicembre 1973, n. 922;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, con il quale ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono stati approvati i programmi d'esame per i concorsi di accesso alle singole carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 11 ottobre 1973, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso a quarantasette posti per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso, per esami, a quarantasette posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di segretario capo o di segretario principale ed equiparate, purchè in possesso del titolo di studio e di quant'altro previsto dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero il possesso del diploma di laurea in matematica, o del diploma di laurea in fisica, ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè, in questo ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso lo Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della stessa ammissione i soli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, numero 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130) salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *a*), del presente articolo, per quelli di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319, al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), del presente articolo;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ed ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 mag-

gio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime 8 categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il diploma di laurea posseduto, nonchè l'eventuale specializzazione post-universitaria e l'abilitazione all'esercizio professionale ove richiesti, come al precedente art. 2, indicando per ciascun titolo, l'università o l'istituto universitario che lo hanno rilasciato e la data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 10.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma diario degli esami - Votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 30 *settembre e* 1° *ottobre* 1974, *con inizio alle ore otto antimeridiane, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria di Roma Termini, via Giolitti,* 34.

I candidati, salvo che ricevano comunicazione della esclusione dal concorso, sono tenuti a sostenere dette prove presentandosi, senza espresso avviso, nei giorni e nella sede sopra indicati.

I candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi al colloquio.

L'invito per la presentazione al colloquio, con l'indicazione dei voti riportati nelle due prove scritte, sarà dato a ciascun candidato al più tardi venti giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

Il colloquio s'intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Per sostenere ciascuna prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità non scaduti di validità:

a) carta di identità;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti relativi agli eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un

certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione con l'indicazione della categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *r*), il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo scopo di consentire il riscontro dei documenti in caso di presentazione diretta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti. Al candidato verrà restituita una delle copie con bollo a data e firma del funzionario ricevente, a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti (farà fede, in tal caso, il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 11

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto, stabilito questo dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori formata con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti, e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza i seguenti documenti, tutti nella prescritta carta da bollo, salvo quanto previsto nel successivo art. 13:

1) diploma originale di laurea, diploma originale di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni (per i laureati in ingegneria di tipo diverso dalla elettrotecnica e dalla elettronica), nonchè il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione (soltanto per i laureati in ingegneria).

Detti diplomi originali possono essere sostituiti dai certificati provvisori rilasciati in loro luogo, dalla stessa università o dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che avrebbero dovuto rilasciare l'originale, e nei quali deve essere contenuta l'espressa dizione che sostituiscono «a tutti gli effetti» l'originale stesso.

Gli anzidetti diplomi originali o certificati provvisori possono essere prodotti altresì in copia resa autentica da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quale titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico del sangue.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare, quale risulta dalla riportata casistica:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi: copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, rilasciati dall'autorità militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare: copia del foglio matricolare militare, ovvero, per la leva di mare, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto.

I suddetti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva, ovvero, per la leva di mare, certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato per conferma dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, ovvero, per la leva di mare, dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

In deroga o in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 12 e nello stesso termine perentorio di giorni quarantacinque, decorrenti dalla ricezione del relativo invito, dovranno essere altresì prodotte le seguenti documenzazioni:

1) I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla *lettera s) del precedente art. 10, ove non sia stata già* trasmessa.

Tale riduzione della documentazione non è concessa ai candidati che appartengono al personale civile non di ruolo della amministrazione dello Stato.

2) I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, in luogo dei documenti di cui ai punti 3), 6) e 7), un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto al prescritto accertamento sierologico del sangue.

3) Coloro che per la partecipazione al concorso si sono avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti già riportati nei titoli di preferenza o quelli di seguito indicati:

a) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

b) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti;

c) gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 14

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 avranno documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, alla qualifica di consigliere, con il trattamento economico spettante per legge.

Trascorso il periodo di prova, gli anzidetti consiglieri previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente confermati con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì **5** *aprile* **1974**
Registro n. **25** *Poste e telecom., foglio n.* **212**

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª prova - *Elettrotecnica ed elettronica generale*:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motore a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori a secco - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformata di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Distorsioni lineari e non lineari - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

7) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

8) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione sul suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

9) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

10) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenza di risonanza e costante di tempo.

11) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

12) La reazione positiva - Oscillatori e multivibratori.

13) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinosoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

14) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

15) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo radiativo.

2ª prova - *Tecnica telefonica*:

1) Caratteristiche generali degli apparecchi telefonici - Principali nozioni di telefonometria.

2) Centrali urbane a commutazione manuale - Generalità sulla commutazione automatica urbana - Commutatori automatici dei vari sistemi - Costituzione delle reti urbane - Progetto di massima di una rete urbana.

3) Centrali interurbane dei vari tipi - Generalità sulla commutazione interurbana - Costituzione delle reti distrettuali e interdistrettuali - Nozioni sulla teleselezione interurbana.

4) La segnalazione sui circuiti interurbani - Nozioni sui principali sistemi di segnalazione manuale ed automatica impiegati sui circuiti telefonici.

5) Teoria del traffico telefonico - Rendimento dei fasci perfetti - Fasci imperfetti e fasci deviati - Proporzionamento di massima di una centrale automatica del sistema passo a passo e del sistema a registro.

6) Teoria del trasformatore differenziale - Vari tipi di trasformatori differenziali - Attenuazione di equilibrio - Punto di fischio - Stabilità di un circuito telefonico - Linee artificiali di equilibrio.

7) Costituzione dei cavi a coppie simmetriche e a coppie coassiali terrestri e sottomarini - Cenni sui metodi di posa e di giunzione.

8) Costanti primarie e secondarie delle coppie simmetriche - La pupinizzazione - Formule approssimate per le costanti secondarie delle linee pupinizzate - Influenza della carica e del passo sulle caratteristiche di trasmissione delle linee pupinizzate - Sistemi di pupinizzazione.

9) Diafonia intrinseca - Para e telediafonia - Scarto di diafonia - Valori di diafonia prescritti per i cavi - Relazioni tra la diafonia e gli squilibri capacitivi od induttivi - Doppia para diafonia - Para diafonia riflessa - Telediafonia non compensabile - Bilanciamento dei cavi pupinizzati e dei cavi non caricati.

10) Teoria della trasmissione su coppie coassiali - Velocità di fase e di gruppo - Costante di propagazione e impedenza caratteristica - Influenza delle variazioni termiche sulle costanti secondarie di trasmissione.

11) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale - Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza su coppie simmetriche e su coppie coassiali - Apparecchiature di modulazione - Generazione delle frequenze portanti - Frequenze pilota di gruppo.

12) Costituzione dei sistemi a grande capacità su cavi a coppie coassiali Amplificazione - Equalizzazione - Regolazione automatica di linea.

13) Teoria generale delle guide d'onde elettromagnetiche - Caratteristiche di trasmissione di una guida di onde elettromagnetiche a sezione rettangolare e circolare.

14) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenna marconiana - Cortine di dipoli - Antenne rombiche - Antenne per micro-onde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

15) Ponti radio - Vari tipi di canalizzazione delle bande di frequenza - Descrizione di un collegamento in ponte radio a micro-onde.

16) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistema di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

17) Descrizione progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

18) Nozioni sulle interferenze e sui disturbi tra linee di energia e linee di telecomunicazioni e sui metodi e gli accorgimenti per la protezione degli impianti di telecomunicazioni.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Norme principali sullo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità di Stato.

2) Nozioni di legislazione sociale.

3) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4) Legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici ed all'ordinamento dell'A.S.S.T.

5) Lettura e traduzione estemporanea della lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Via Cristoforo Colombo n. 283 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . nel
(cognome e nome)
comune di . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via/piazza . . . . . . n. . c.a.p. . . . comune . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantasette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito presso l'Università di . in data . . . .;

e) di aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione in data . . . . (per i soli laureati in ingegneria);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (4) . . .;

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione , . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale). . . . .

Il Ministro: TOGNI

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali comunali e provinciali, di classe 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Campobasso, Forlì, Pisa e Savona della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Cremona, Lucca, Pordenone e Pisa della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749; recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Campobasso, Forlì, Pisa e Savona della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Cremona, Lucca, Pordenone e Pisa della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 15 giugno 1974 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato al comune o all'amministrazione provinciale interessati, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorre; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 16 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(3291)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130 concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e successivamente modificata con decreto ministeriale 14 settembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

	Candidato		Punti	
1.	Petrella Enrico, nato a Milano il 7 giugno 1931	punti	100	su 100
2.	Fusaroli Maurizio, nato a Bolzano il 3 agosto 1941	»	99	»
3.	Sessa Adalberto, nato a Milano l'8 aprile 1938	»	98	»
4.	Secreto Giorgio, nato a Milano il 31 dicembre 1940	punti	97	su 100
5.	Ragni Roberto, nato ad Alessandria il 17 aprile 1938	»	94	»
6.	Romagnoni Marco, nato a Milano il 1° maggio 1939	»	94	»
7.	Brancaccio Diego, nato a Chiavenna il 16 settembre 1939	»	92	»
8.	Graziani Giorgio, nato a Desio il 31 gennaio 1941	»	92	»
9.	Perfetti Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1941	»	90	»
10.	Vallino Franca, nata a Milano il 27 novembre 1930	»	90	»
11.	Castellani Alfonso, nato a Padova il 15 marzo 1939	»	89	»
12.	Barbiano Di Belgioioso Giovanni, nato a Terdobbiate il 1° ottobre 1939	»	88	»
13.	Orlandini Giancarlo, nato a Bergamo il 31 gennaio 1937	»	88	»
14.	De Napoli Nicola, nato a Cosenza il 24 novembre 1936	»	87	»
15.	Bazzato Giorgio, nato a Mira il 12 novembre 1938	»	86	»
16.	Bologna Enrico, nato a Roma il 2 ottobre 1936	»	86	»
17.	Pascalis Bruno, nato a Terralba il 25 novembre 1928	»	85	»
18.	Zolfanelli Roberto, nato a Roma il 24 marzo 1940	»	85	»
19.	Buccianti Gherardo, nato a Cairo il 5 settembre 1940	»	84	»
20.	Rovelli Enrica, nata a Milano il 13 ottobre 1939	»	83	»
21.	Buoncristiani Umberto, nato a Foligno il 12 novembre 1939	»	82	»
22.	Sasdelli Mauro, nato a Bologna il 9 settembre 1941	»	82	»
23.	Bonadonna Antonio, nato a Napoli il 15 ottobre 1936	»	81	»
24.	De Santo Natale Gaspare, nato a Cosenza il 23 ottobre 1937	»	81	»
25.	Guarnieri Gianfranco, nato a Padova il 5 aprile 1941	»	81	»
26.	Locatelli Francesco, nato a Sedrina il 22 ottobre 1941	»	80	»
27.	Giangrande Alberto, nato a Mandello del Lario il 26 gennaio 1940	»	79	»
28.	Ruggieri Giancarlo, nato a Roma il 3 giugno 1935	»	78	»
29.	Schena Francesco Paolo, nato a Foggia il 24 marzo 1940	»	78	»
30.	Ancarani Enzo, nato a Milano il 20 gennaio 1940	»	77	»
31.	De Pascale Carlo, nato a Napoli l'11 giugno 1938	»	77	»
32.	Sparano Giovanni, nato a Casola l'11 marzo 1938	»	77	»
33.	Tesio Franco, nato ad Amman (Giordania) il 26 dicembre 1937	»	76	»
34.	Spata Carlo, nato a Ragusa il 6 gennaio 1940	»	75	»
35.	Civardi Fernando, nato a Milano il 5 marzo 1928	»	73	»
36.	Ravaglia Mirella, nata a Cesena il 14 giugno 1935	»	73	»
37.	Albertazzi Alberto, nato a Bologna il 31 ottobre 1940	»	70	»
38.	Merico Mario, nato a Miggiano il 22 novembre 1936	»	70	»
39.	Scatolini Gabriella, nata a Roma il 28 giugno 1938	»	70	»
40.	Scimone Domenico, nato a Messina il 7 maggio 1937	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro: Gui

(2767)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 4 dicembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Gramiccioni Enzo, nato a Bassiano il 14 febbraio 1936 . . . . . . punti 95 su 100
2. Mosca Raffaele, nato a Palestrina il 7 giugno 1931 . . . . » 95 »
3. Serra Roberto, nato a La Spezia il 9 marzo 1922 . . . . » 95 »
4. Centrella Giuseppe, nato a Benevento il 18 gennaio 1927 . . . . . . » 93 »
5. Covacev Livio Mariano, nato a Fiume il 24 agosto 1930 . . . . . . » 93 »
6. Berti Roberto, nato a S. Ilario d'Enza il 29 novembre 1934 . . . . . » 90 »
7. Duchi Giuseppe, nato a Siena il 7 aprile 1925 . . . . » 90 »
8. Grassi Vittorio, nato a Carrara l'8 ottobre 1934 . . . . » 90 »
9. Leoncini Benito, nato a Montaione il 1° maggio 1935 . . . . . . » 90 »
10. Melica Augusto, nato a Lecce il 21 settembre 1933 . . . . » 90 »
11. D'Aloya Nicola, nato a Ferrara il 29 luglio 1932 . . . . » 88 »
12. di Filippo Alfonso, nato a Siano il 20 novembre 1932 . . . . » 88 »
13. Scarano Luigi, nato a Città S. Angelo il 31 luglio 1926 . . . . . . » 88 »
14. Bottino Giovanni Battista, nato a Genova il 5 giugno 1938 . . . . . » 87 »
15. Del Bono Mario, nato a Napoli il 12 novembre 1936 . . . . » 85 »
16. Di Piazza Luigi, nato a Palermo il 22 maggio 1926 . . . . » 85 »
17. Flamini Luciano, nato a Bogliuno di Istria il 18 aprile 1934 . . . . . » 85 »
18. Lauriello Giuseppe, nato ad Ogliastro Cilento il 2 aprile 1937 . . . . » 85 »
19. Morandi Giovanni, nato a Lonato il 25 settembre 1932 . . . . . . » 85 »
20. Rossi Guglielmo, nato a Rochester il 19 maggio 1916 . . . . . . » 85 »
21. Rossi Paolo, nato a Siena il 25 ottobre 1935 . . . . » 85 »
22. Baruffaldi Luciano, nato a Ferrara il 19 agosto 1931 . . . . . . » 84 »
23. Rangoni Romano, nato ad Imola il 18 dicembre 1933 . . . . . . » 83 »
24. Santi Emilio, nato a Spoleto il 18 novembre 1924 . . . . » 82 »
25. Cecere Luigi, nato a Benevento il 3 ottobre 1930 . . . . » 81 »
26. Cincimino Salvatore, nato a Prizzi il 21 novembre 1925 . . . . . . » 80 »
27. Mennella Nicola, nato a Casamicciola Terme il 30 luglio 1932 . . . . » 80 »
28. Micillo Errico, nato a Napoli il 1° luglio 1934 . . . . » 80 »
29. Morandini Giancarlo, nato a Lecco il 2 ottobre 1935 . . . . . . punti 80 su 100
30. Serembe Mario, nato a Magliano in Toscana il 15 maggio 1920 . . . . » 80 »
31. Soldani Nicolò, nato a Bisceglie il 7 giugno 1923 . . . . » 80 »
32. Favia Nicolangelo, nato a Bari il 1° maggio 1927 . . . . » 78 »
33. Gallina Giancarlo, nato a Caerano San Marco il 9 luglio 1929 . . . . . » 78 »
34. Pacenza Umberto, nato a Napoli il 22 gennaio 1935 . . . . » 78 »
35. Pivirotto Fausto, nato a Vodo Cadore il 5 maggio 1935 . . . . . . » 78 »
36. Repetto Eugenio, nato a Genova l'8 aprile 1933 . . . . » 78 »
37. Rovera Renato, nato ad Alessandria il 23 ottobre 1936 . . . . . . » 78 »
38. Tedesco Pietro, nato a Petralia Sottana il 21 marzo 1921 . . . . . . » 78 »
39. Zucchetti Benito, nato a Torino il 4 settembre 1925 . . . . » 78 »
40. Alagona Sebastiano, nato a Siracusa il 14 novembre 1931 . . . . . » 75 »
41. Bazzerla Mario, nato a Trento il 20 febbraio 1925 . . . . » 75 »
42. Cellerino Alessandro, nato a Cremona il 18 novembre 1927 . . . . . » 75 »
43. Dei Dino, nato a Udine il 29 agosto 1927 » 75 »
44. Dioli Livio, nato a Chiesa il 9 luglio 1914 » 75 »
45. Frezza Nicla, nata a Pistoia il 2 maggio 1933 . . . . » 75 »
46. Garimoldi Mario, nato a Milano il 14 ottobre 1928 . . . . » 75 »
47. Labardi Carlo, nato a Fiesole il 21 marzo 1938 . . . . » 75 »
48. Molfese Gerardo, nato a Pescopagano il 15 ottobre 1927 . . . . . . » 75 »
49. Panvino Cataldo, nato a S. Cataldo il 10 dicembre 1933 . . . . . . » 75 »
50. Piazza Giovanni, nato a Gorizia il 19 novembre 1922 . . . . » 75 »
51. Picone Angelo, nato a Milazzo il 20 giugno 1925 . . . . » 75 »
52. Rossi Filippo, nato a SS. Cosma e Damiano il 15 maggio 1926 . . . . » 75 »
53. Tomazzoni Franco, nato a Bolzano il 12 gennaio 1932 . . . . » 75 »
54. Vespa Franco, nato a Cagliari il 18 settembre 1931 . . . . » 75 »
55. Vettori Giorgio, nato a Milano il 31 gennaio 1928 . . . . » 75 »
56. Zacco Roberto, nato a Busto Arsizio il 26 febbraio 1932 . . . . . . » 75 »
57. Gherardi Giampaolo, nato a Parma il 28 marzo 1937 . . . . » 73 »
58. Scalercio Vittorio, nato a Luzzi il 10 giugno 1912 . . . . » 73 »
59. Larcan Aldo, nato a Palermo il 5 agosto 1924 . . . . » 71 »
60. Benussi Gaetano, nato a Curzola il 21 luglio 1914 . . . . » 70 »
61. Bevilacqua Matteo, nato a S. Marco in Lamis il 18 settembre 1938 . . . » 70 »
62. Boni Umberto, nato a Viadana il 10 ottobre 1919 . . . . » 70 »
63. Bruno Giancarlo, nato a La Spezia il 19 ottobre 1932 . . . . » 70 »
64. Chiavinato Gian Luigi, nato a Verona il 16 ottobre 1936 . . . . . . » 70 »
65. Chiummariello Antonio, nato a Napoli il 6 maggio 1933 . . . . . . » 70 »
66. Collimedaglia Pierlodovico, nato a Reana del Roiale il 9 ottobre 1927 . . . » 70 »
67. D'Angelo Pietro, nato a Carpi il 18 maggio 1923 . . . . » 70 »
68. De Gaetani Giovanni, nato a Genova il 14 dicembre 1930 . . . . . . » 70 »
69. Deodato Michele, nato a Catania il 28 settembre 1927 . . . . . . » 70 »
70. Falsettini Gastone, nato a Firenze il 30 ottobre 1920 . . . . » 70 »

71. Frisoli Lucio, nato a Napoli il 20 ottobre 1930 . . . . punti 70 su 100
72. Frugis Giuseppe, nato a Tramutola il 21 novembre 1910 . . . . . . » 70 »
73. Gandini Diamantina, nata a Genzone il 30 marzo 1934 . . . . » 70 »
74. Ghinamo Giovanni Gualtiero, nato a Cuneo l'11 giugno 1932 . . . . . » 70 »
75. Lauriola Pasquale, nato a Monte S. Angelo l'8 marzo 1922 . . . . . » 70 »
76. Lavecchia Francesco, nato a Castel San Lorenzo il 16 marzo 1931 . . . . » 70 »
77. Pizzarelli Riccardo, nato a Mortara il 18 giugno 1914 . . . . » 70 »
78. Ramoino Rossana, nata a Imperia il 26 luglio 1926 . . . . » 70 »
79. Riva Alberto, nato a Milano il 2 novembre 1927 . . . . » 70 »
80. Rossi Albino, nato a Genova il 19 novembre 1935 . . . . » 70 »
81. Salatino Antonio, nato a Lizzano il 14 marzo 1928 . . . . » 70 »
82. Seccia Antonio, nato a Napoli il 13 ottobre 1930 . . . . » 70 »
83. Selmi Giorgino, nato a Guarda Veneta l'8 luglio 1926 . . . . » 70 »
84. Tucci Marco, nato a Mugnano del Cardinale il 19 febbraio 1937 . . . . » 70 »
85. Zino Paolo Francesco, nato a Bordighera il 9 aprile 1935 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3138)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito dei concorsi per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 52, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che dal concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), del bando, sono stati eliminati perchè non idonei fisicamente i seguenti candidati: Angerilli Alfredo, Dimonte Michele e Pietrosanti Ario;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 4° corso straordinario della durata di un anno presso le scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

Per i dieci posti dell'Arma di fanteria:

1. Puerini Roberto, nato il 28 luglio 1947 . punti 22,238

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1. Cuozzo Antonio Gabriele, nato il 27 febbraio 1947 . . . . punti 26,086
2. Morlino Pasquale, nato il 27 luglio 1947 » 23,375
3. Sergio Vincenzo, nato il 22 ottobre 1946 » 22,370
4. Avaltroni Sandro, nato il 28 gennaio 1947 » 21,600

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 1° anno del 6° corso biennale delle scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

Per i dieci posti dell'Arma di fanteria:

1. Vespa Marco, nato il 31 agosto 1951 . punti 25,066
2. Annino Adriano, nato il 23 novembre 1951 » 24,900
3. Peticone Bruno, nato il 18 marzo 1952 . » 23,666
4. Giordanella Salvatore, nato il 7 febbraio 1947 . . . . » 23,400
5. Buglione Vincenzo, nato il 5 febbraio 1951 » 22,444
6. Sciuto Pietro, nato il 26 luglio 1952 . . » 22,428
7. Mastrapasqua Carlo, nato il 1° ottobre 1950 . . . . » 22,200
8. Reale Leonardo, nato il 5 febbraio 1950 . » 22,000
9. Amato Antonino, nato l'11 giugno 1949 . » 21,375

Per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Pietrantonio Alberto, nato il 27 gennaio 1944 . . . . punti 26,900
2. Partipilo Filippo, nato il 3 maggio 1950 . » 24,855
3. Durante Stefano, nato il 27 luglio 1947 . » 24,388
4. Montinaro Salvatore, nato il 12 luglio 1950 » 22,454
5. Salaris Antonio, nato il 27 agosto 1949 . » 22,333
6. Celardo Angelo, nato l'8 aprile 1949 . . » 22,100
7. Amadio Gianfranco, nato il 28 febbraio 1949 . . . . » 21,100
8. Rodella Ivano, nato l'8 luglio 1946 . . » 20,533

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1. Boccacci Bruno, nato l'11 dicembre 1945 punti 24,454
2. Russo Salvatore, nato il 29 luglio 1948 . » 23,733
3. Friello Raffaele, nato il 9 novembre 1951 . » 22,622
4. Ardito Franco, nato il 10 aprile 1950 . . » 22,611

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette, e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 16 luglio 1973, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma dell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i candidati nell'ordine soprariportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1974
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 157

(2524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

In data 13 marzo 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 3 novembre 1972.

(3036)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

In data 13 marzo 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 2 novembre 1972.

(3038)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1973, n. 9419, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1972, n. 1813.

(3224)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Torino nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 22258, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Torino nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(3225)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1974, n. 8.

Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del 2 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei consiglieri in carica, la regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2.

L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa e non, con il suo servizio.

Il contratto di assicurazione, senza diritto o rivalsa, è cumulativo e deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

L. 100.000.000 in caso di morte;

L. 100.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 25.000 per ogni giorno di invalidità permanente.

La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, è stipulata dal presidente del consiglio previa approvazione da parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.

Il 30 % del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri; il residuo 70 % è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 7.000.000, fa carico, per l'esercizio 1974 al titolo I, sezione 1ª, categoria I, cap. 1 del bilancio regionale « Spese per l'indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti il consiglio regionale » e, per gli esercizi successivi, al capitolo di spesa corrispondente che verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 1974

OBERTO TARENA

(3020)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1974, n. 9.

Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del 9 aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle singole comunità montane, istituite con la legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, è concesso un contributo per le spese di funzionamento dei loro uffici nella misura annua di lire sei milioni.

Tale contributo è elevato:

di lire cinquanta per ogni abitante residente nelle zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

di lire cinquanta per ogni ettaro di superficie in zone classificate montane.

Ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo, di cui al precedente comma, le zone montane sono quelle considerate tali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 360.000.000.

Per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 39 con la denominazione « Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane » e con lo stanziamento di L. 360.000.000.

A partire dall'anno 1975 all'onere di cui al primo comma si provvederà iscrivendo un apposito capitolo, come sopra denominato, nello stato di previsione della spesa degli esercizi finanziari corrispondenti.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 marzo 1974

OBERTO

(3238)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1974, n. 10.

Provvedimenti per l'ammortamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato nonchè per sostenere l'economia delle relative aziende, la regione Piemonte attua, nel quadriennio 1974-77, gli interventi previsti nella presente legge.

Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Alle imprese artigiane singole, ovvero associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della regione, può essere concesso un contributo costante annuo in misura pari al 4 % dell'ammontare dei prestiti da essi assunti, di intesa con l'amministrazione regionale, presso gli istituti di credito di cui al successivo art. 5, per le seguenti finalità:

a) l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;

b) l'installazione, anche in forma associata, di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente;

c) la realizzazione di servizi ed uffici in forma consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche, per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonchè per l'attuazione di singole fasi di produzione;

d) l'acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;

e) l'acquisto, la messa in opera e l'ammortamento di macchinari ed attrezzature;

f) la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.

Ai prestiti assistiti dal contributo regionale viene accordata la garanzia sussidiaria di cui all'art. 8.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo è concesso a prestiti dell'ammontare massimo di 15 milioni, ivi compresa la quota per la formazione delle scorte nel limite massimo del trenta per cento.

In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale è fissato in L. 2.500.000 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa, ed in misura comunque non superiore a lire 50 milioni. In tale ammontare, la quota destinata alla formazione delle scorte non può in ogni caso superare l'importo di L. 4.500.000.

E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa già finanziata con prestiti assunti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, o per il tramite di essa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè con prestiti comunque assistiti da agevolazioni finanziarie concesse da altri enti pubblici.

Art. 4.

Il contributo regionale viene concesso per una durata massima di 10 anni sui prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 e per la durata massima di 5 anni sui prestiti di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo e per la durata massima di anni 3 sulla quota di prestito destinato alla formazione di scorte.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito operanti nel territorio della Regione stabilendo che l'interesse dei prestiti non può superare del 3,50 % il tasso ufficiale di sconto e che, in caso di contrazione di tale tasso, l'interesse a carico delle imprese artigiane non può essere inferiore al 3 %.

L'erogazione dei prestiti sarà effettuata previo accertamento, da parte degli istituti di cui al precedente comma, della destinazione alle finalità per le quali i prestiti medesimi sono concessi e con ammortamento da effettuarsi a rate costanti e scadenti al 1° gennaio e al 1° luglio d'ogni anno.

Art. 6.

Le aziende artigiane presentano la domanda di prestito agevolato ai sensi della presente legge ad uno degli istituti di cui al precedente art. 5, corredandola degli elementi tecnici e finanziari all'uopo occorrenti, nonchè da una dichiarazione in ordine a quanto previsto dallo stesso art. 5.

Gli istituti di credito comunicano all'amministrazione regionale il conferimento del prestito con le relative condizioni e garanzie.

La concessione del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 7.

Il contributo è erogato direttamente all'istituto che ha conferito il prestito.

Art. 7.

Il comitato tecnico consultivo di cui al precedente articolo è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante di ogni commissione provinciale per l'artigianato della regione;

c) da tre rappresentanti designati dalla commissione regionale per l'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;

d) da tre esperti in materia di artigianato designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

I membri del comitato indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Il segretario del comitato è un funzionario regionale addetto all'artigianato, nominato dal presidente della giunta regionale.

Ai membri del comitato, non appartenenti all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Detto gettone è elevabile a L. 15.000 lorde per i membri non residenti nel comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 8.

L'amministrazione regionale presta garanzia per l'ammortamento dei prestiti ammessi al contributo regionale nei limiti del 20 % delle somme stanziate nel proprio bilancio a titolo di annualità, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della presente legge.

La garanzia ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dello importo iniziale del prestito, sulle passività che gli istituti convenzionati dimostrino di aver sofferto, dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito, comprese le spese legali nel limite massimo di lire centomila.

Nelle convenzioni di cui al precedente art. 5 sarà stabilito che la garanzia si riferisce al 10 % dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun istituto.

Art. 9.

Per agevolare e potenziare il credito di esercizio alle imprese artigiane la Regione concorre:

a) nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che sono state costituite o che si costituiscono nel territorio della Regione;

b) nel pagamento di interessi per i prestiti di esercizio, stipulati da imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed assistiti da fidejussione prestata da una delle cooperative artigiane di garanzia, di cui alla precedente lettera *a*), alla quale le imprese stesse partecipino in qualità di soci.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata cooperativa artigiana di garanzia ogni cooperativa costituita e funzionante, in base allo statuto tipo approvato con il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 12 febbraio 1959, che comprenda un numero di soci non inferiore a 50 e presti garanzia totale alle operazioni di credito, intraprese e non perfezionabili dai propri soci per carenza di garanzia.

Le cooperative già costituite e che non prestino la garanzia di cui al precedente comma possono fruire dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*), a condizione che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedano ad adeguare, in tal senso, la propria convenzione con gli istituti di credito.

Art. 10.

Il concorso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo è disposto, nel complessivo ammontare di spesa di lire 50 milioni annui, in misura pari al duecento per cento della parte del patrimonio sociale delle singole cooperative di garanzia, che corrisponde alle quote effettivamente versate dai soci in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La concessione del contributo è disposta annualmente dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta ed in base alle risultanze del libro dei soci delle cooperative.

Art. 11.

Il concorso regionale di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 della presente legge è concesso in misura pari al 4 per cento annuo dell'ammontare dei prestiti stipulati con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1974.

Il concorso regionale viene concesso con riferimento ad un importo massimo di prestito di L. 3.000.000 per ciascuna impresa e con una durata non superiore ai 24 mesi.

La concessione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito.

Il contributo è erogato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito.

Art. 12.

La giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al consiglio una relazione illustrativa della gestione della presente legge.

Art. 13.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 della presente legge, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualità di lire 350 milioni per l'anno 1974, di lire 700 milioni per l'anno 1975, di lire 1.050 milioni per l'anno 1976 e di lire 1.400 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 1.050 milioni per l'anno 1984, di lire 700 milioni per l'anno 1985 e di lire 350 milioni per l'anno 1986. All'onere di lire 350 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo n. 1364, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione « Contributi costanti per i prestiti decennali, quinquennali o triennali relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane ».

Per la concessione della garanzia di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1974, di lire 140 milioni per l'anno 1975, di lire 210 milioni per l'anno 1976, di lire 280 milioni per gli anni dal 1977 al 1983, di lire 210 milioni per l'anno 1984, di lire 140 milioni per l'anno 1985 e di lire 70 milioni per l'anno 1986.

All'onere di lire 70 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo il capitolo n. 1365, con la denominazione « Prestazione di garanzia sussidiaria per l'ammortamento dei prestiti relativi all'ammodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane » e con lo stanziamento di lire 70 milioni.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 11 della presente legge sono autorizzati il limite d'impegno di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977 e le conseguenti annualità di lire 120 milioni per l'anno 1974, di lire 240 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 e di lire 120 milioni per l'anno 1978.

All'onere di lire 170 milioni per l'anno finanziario 1974, relativo ai contributi di cui al quinto ed al sesto comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa, per tale anno, ed iscrivendo la suddetta somma nel capitolo n. 862, istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione « Contributi per agevolare l'accesso delle imprese artigiane al credito di esercizio e per favorire la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia », e con lo stanziamento di lire 170 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 540 milioni per l'anno 1975, in lire 420 milioni per l'anno 1976 ed in lire 420 milioni per l'anno 1977, si farà fronte con pari quote della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di lire 2100 milioni, iscritto nel capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa dell'anno in corso, per la concessione ad enti locali dei contributi di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, nella misura prevista dal programma di costruzione di acquedotti e fognature approvato con i decreti del Ministro per i lavori pubblici in data 1° settembre 1971 e in data 12 febbraio 1972.

Agli oneri di cui all'art. 7 della presente legge, valutati in lire 8 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 818 dello stato di previsione della spesa per gli anni corrispondenti, relativo alle spese per il funzionamento di commissioni ed organi consultivi in materia di artigianato.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 1974

OBERTO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1974, n. **11.**

Erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo e materiale scolastico agli alunni delle scuole medie statali, od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esistenti sul territorio della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, su richiesta degli interessati, eroga in favore degli alunni delle scuole medie inferiori statali od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esistenti sul territorio regionale, per l'anno scolastico 1973-74, un contributo per l'acquisto di libri di testo ed altro materiale scolastico.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella somma di L. 30.000 a favore degli alunni che frequentano la prima classe e nella somma di L. 20.000 a favore degli alunni che frequentano la seconda e terza classe.

Al contributo non hanno diritto gli alunni che abbiano già fruito di anticipazioni od interventi per il titolo previsto dalla presente legge da parte dei comuni e/o delle casse scolastiche o delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, quando tale contributo sia stato di importo pari o superiore a quello previsto dal precedente comma.

Nei casi in cui il contributo erogato anticipatamente ai fini della presente legge dai comuni e/o dalle casse scolastiche o dalle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sia stato di importo inferiore a quello previsto dal secondo comma, esso viene ridotto dell'importo già anticipato.

I comuni, le casse scolastiche e le scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono autorizzati, al momento della trasmissione dei fondi, a trattenere le somme già erogate comunicandone l'importo all'amministrazione regionale.

Art. 2.

I rappresentanti legali degli alunni interessati per ottenere il contributo devono presentare domanda in carta libera entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della cassa scolastica della scuola media statale frequentata o al rappresentante legale della scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

I presidenti delle casse scolastiche ed i rappresentanti delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, entro gli otto giorni successivi al termine di cui al precedente comma, devono far pervenire ai sindaci dei comuni, nei quali sono ubicate le scuole medie, l'elenco dei richiedenti in duplice copia contenente di ciascuno le generalità e la classe frequentata nonchè l'elenco degli alunni che già abbiano beneficiato di contributo ed il relativo importo.

I sindaci dei comuni interessati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire all'amministrazione regionale i documenti di cui al precedente comma, nonchè l'elenco degli alunni che già abbiano beneficiato di contributo del comune per titolo previsto dalla presente legge ed il relativo importo. I sindaci debbono altresì far pervenire all'amministrazione regionale l'indicazione della somma globale occorrente per l'erogazione dei contributi.

Gli importi necessari sono assegnati con deliberazione della giunta regionale ed accreditati, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci dei comuni anzidetti. Gli stessi provvederanno entro i successivi 8 giorni alla loro attribuzione, in conformità agli elenchi ricevuti, ai presidenti delle casse scolastiche per le scuole statali o ai rappresentanti legali per le scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato che cureranno l'erogazione dei singoli contributi a favore dei beneficiari entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contributi eventualmente non riscossi dai rappresentanti legali degli alunni interessati entro 90 giorni dalla data di erogazione, si intendono rinunciati e possono essere utilizzati dalla cassa scolastica o dalla scuola competente, per altre forme di assistenza scolastica; qualora non impegnati a tal fine, debbono essere restituiti all'amministrazione regionale.

L'utilizzazione dei contributi eventualmente non riscossi deve essere effettuata sentito il parere del collegio dei professori.

Art. 4.

Esaurita l'erogazione, i presidenti delle casse scolastiche delle scuole statali od i rappresentanti legali delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato provvederanno ad inoltrare, dopo i novanta giorni di cui allo art. 3 e, comunque, entro i successivi trenta giorni, al sindaco del comune che ha effettuato l'assegnazione il rendiconto giustificativo degli importi erogati mediante la trasmissione degli elenchi indicati nell'art. 2, contenenti le firme dei richiedenti, e la documentazione delle altre eventuali spese di cui all'articolo 3, sostenute dalla cassa scolastica o dalla scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

I sindaci trasmetteranno all'amministrazione regionale copia dei mandati di assegnazione dei fondi ai presidenti delle casse scolastiche ed ai rappresentanti legali delle scuole, con allegata la documentazione originale, nonchè la dimostrazione delle somme trattenute dal comune per i contributi da esso anticipati per il titolo previsto dalla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 350 milioni, si provvede con una disponibilità di pari importo esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 257, con la denominazione « Contributi per l'acquisto di libri di testo e per l'assistenza scolastica agli alunni delle scuole medie inferiori » e con lo stanziamento di lire 4 miliardi e 350 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 1974

OBERTO

(3239)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741080)